

## **STATUTO**

**“Autonomies Biens Communs Vallée d’Aoste – Association de promotion sociale**

**Autonomie Beni Comuni Valle d’Aosta – Associazione di promozione sociale”**

### **Art. 1 Denominazione**

E’ costituita l’Associazione “Autonomies Biens Communs Vallée d’Aoste – Association de promotion sociale, Autonomie Beni Comuni Valle d’Aosta – Associazione di promozione sociale”, denominazione abbreviabile in “ABC VdA”.

ABC VdA è una libera associazione, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, costituita nel rispetto del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, della L. 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) e della L.R. 22 luglio 2005, n. 16 (Disciplina del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale) e loro successive modificazioni.

### **Art. 2 Sede**

L’Associazione ha sede legale in Aosta, 51 rue Trottechien.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria.

### **Art. 3 Scopi e oggetto sociale**

L’Associazione, in coerenza con le disposizioni dell’art. 2 c. 2 della l.r. 22 luglio 2005, n. 16, opera nei seguenti ambiti:

- promozione e tutela dei diritti umani, della qualità della vita e delle pari opportunità;
- tutela e valorizzazione dell’ambiente, della cultura, del patrimonio storico, artistico e monumentale, promozione e sviluppo di attività connesse;
- animazione, educazione, formazione ed orientamento delle giovani generazioni;

- educazione e formazione degli adulti.

ABC VdA, consapevole dell'importanza della conoscenza, della promozione socio-culturale, della rigenerazione e della crescita delle autonomie della comunità valdostana in tutte le loro forme, persegue i seguenti scopi di carattere sociale, civile, culturale e scientifico:

- incrementare la cultura etica, scientifica e tecnica dell'autonomia e del bene comune con particolare riferimento alla Valle d'Aosta, nel confronto e nello scambio con altre esperienze analoghe e nella prospettiva di un aperto pluralismo culturale, linguistico e ideologico;
- individuare e realizzare modelli ottimali di sviluppo di un'autonomia ed una autogestione democratica e partecipata, per il rafforzamento dell'ecosistema della conoscenza e per il sostegno dell'azione collettiva e dell'autogoverno in particolare nell'ambito montano;
- contribuire all'approfondimento e alla divulgazione della conoscenza delle esperienze storiche di gestione dei beni comuni, valdostane e no, dei loro fondamenti costituzionali, statutari, normativi e consuetudinari.

#### **Art. 4 Attività**

ABC VdA per il raggiungimento dei suoi scopi, intende promuovere varie attività quali, in via esemplificativa ma non esaustiva:

- organizzare attività culturali, ricreative e di divulgazione (gestione di siti internet, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, corsi, mostre);
- svolgere attività editoriali, sia a stampa che digitali, e attivare comunicazioni periodiche, anche telematiche;
- operare per un censimento delle esperienze valdostane (*rûs*, consorterie ...) e monitorare le trasformazioni economiche, culturali, dottrinali, giurisprudenziali riguardo alla tematica delle autonomie e dei beni comuni;
- attivare strumenti di supporto per statuti e in merito ad aspetti legali, organizzativi, economici e fiscali, per contribuire alla tutela giuridica degli interessi di quanti, in forma individuale o associata, operano per la difesa dei beni comuni;
- individuare esperienze interessanti in altre regioni e paesi, attivando reti di contatto con studiosi ed esperti e partecipando alle reti omologhe di studio e ricerca;
- costituire *database* di libri, documenti, immagini, filmati, registrazioni, tesi, atti di convegni ecc. per conservare l'integrità del patrimonio documentale e di esperienza della Valle d'Aosta;
- promuovere collaborazioni ed eventi in ordine alle tematiche sopra indicate

con enti pubblici e privati, associazioni, università, ordini professionali per azioni di formazione e ricerca;

- incentivare e favorire la redazione di studi, ricerche e tesi, anche attivando stage e ospitando stagisti, tesisti, ricercatori e prestatori di servizio civile.

Nella realizzazione delle sue attività, ABC VdA si ispira al principio della condivisione dei beni della conoscenza che essa raccoglie, produce e diffonde e opera nello spirito di una comunità aperta di utenti dediti al bene comune.

## **Art. 5 Risorse economiche**

Il patrimonio è costituito:

- da beni mobili e immobili che potrebbero diventare di sua proprietà;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

ABC VdA trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli aderenti;
- b) eredità, donazioni, legati ed erogazioni liberali in genere;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di altri enti, pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli aderenti e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento.

Il Comitato direttivo può rifiutare qualsiasi donazione o altra forma di liberalità che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione.

L'eventuale avanzo di gestione è reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste. I proventi delle attività non possono essere in nessun caso ripartiti tra gli associati.

## **Art. 6 Soci**

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutte le persone, fisiche e giuridiche, che accettano gli articoli dello Statuto e che, condividendo gli scopi dell'Associazione, si impegnano a dedicare una parte delle loro energie e del loro tempo per il loro raggiungimento. L'assunzione delle cariche associative e lo svolgimento delle attività da parte dei soci a favore dell'Associazione per il raggiungimento dei fini sociali sono a titolo totalmente gratuito.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e di eventuali regolamenti emanati. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio sono Soci effettivi. Il numero dei soci effettivi è illimitato. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.

L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

## **Art. 7 Diritti dei soci**

I soci effettivi dell'Associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi ed hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, rendiconti e registri dell'Associazione, oltre che il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

## **Art. 8 Doveri dei soci**

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

## **Art. 9 Recesso e esclusione dei soci**

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato. Il socio può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 8 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale o materiale all'Associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato direttivo e deve essere comunicata a mezzo lettera, o per via informatica, al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'Assemblea dei soci nella prima riunione utile. I soci receduti o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

## **Art. 10 Organi dell'Associazione**

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Comitato direttivo;
- il Presidente e il Vice-presidente;
- il Segretario;
- il Revisore dei conti.

Tutte le cariche associative hanno carattere elettivo e gratuito.

La presenza alle riunioni degli organi dell'Associazione può avvenire, in casi eccezionali debitamente motivati, anche mediante mezzi di telecomunicazione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, videoconferenza, videochiamata, ecc. Per la convocazione degli organi sociali sono ammesse comunicazioni per via telematica.

## **Art. 11 Assemblea dei soci**

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Comitato direttivo. Deve inoltre essere convocata:

- a) quando il Comitato direttivo lo ritenga necessario;
- b) quando sia richiesta da almeno un decimo dei soci.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione e devono essere diramati per lettera o mezzo telematico almeno 8 giorni prima della riunione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto consuntivo ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto.

Qualora si debba decidere per lo scioglimento della Associazione il Comitato direttivo dovrà convocare un'Assemblea straordinaria e saranno necessarie le seguenti maggioranze favorevoli: in prima convocazione almeno i due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto; dalla seconda convocazione in poi la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura

del Segretario presso la sede dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

## **Art. 12 Compiti dell'Assemblea dei soci**

L'Assemblea ordinaria si tiene annualmente ed elegge il Comitato direttivo e il Revisore.

L'Assemblea approva l'eventuale Regolamento interno; approva le linee programmatiche annuali dell'Associazione predisposto dal Comitato direttivo; approva il resoconto consuntivo predisposto dal Comitato direttivo; fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione; ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo.

## **Art. 13 Comitato Direttivo**

Il Comitato direttivo è l'organo di gestione dell'Associazione ed è composto da 5 membri eletti dall'Assemblea tra i propri soci. I membri del Comitato direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il Comitato direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente per la durata di tre anni.

La convocazione del Comitato direttivo è decisa dal Presidente o a richiesta di tre componenti del Comitato direttivo stesso. Il Comitato direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei membri. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti; a parità di voti prevale il voto del Presidente. Di ogni riunione è redatto un verbale sintetico la cui consultazione è diritto di ogni socio.

Il Comitato direttivo può essere revocato dall'Assemblea con deliberazione presa a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega.

Il Comitato direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono: proporre iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi e realizzarle; predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea; strutturare le proposte per la gestione dell'Associazione; elaborare le linee programmatiche annuali dell'Associazione; elaborare il resoconto consuntivo; stabilire gli importi delle quote annuali di associazione, eleggere il Presidente e il Vice-presidente; eleggere il Segretario; accogliere le domande degli aspiranti soci o respingerle con motivazione; deliberare in merito all'esclusione dei soci; ratificare,

nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza del Comitato direttivo, adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza.

#### **Art. 14 Presidente**

Il Presidente è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti, convoca e presiede il Comitato direttivo e l'Assemblea dei soci, rappresenta l'Associazione di fronte a terzi ed è il suo portavoce ufficiale. Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione e può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali.

Il Presidente può conferire ai soci procura speciale per la gestione di attività speciali, previa approvazione del Comitato direttivo.

Il Presidente e il Vice-Presidente sono eletti dal Comitato Direttivo tra i suoi membri. La carica dura tre anni. In caso di assenza o di temporaneo impedimento del Presidente, le sue funzioni e prerogative sono esercitate dal Vice-Presidente o, in difetto, dal componente più giovane per età del Comitato Direttivo.

#### **Art. 15 Segretario**

Il Segretario è eletto dal Comitato direttivo, coadiuva il Presidente e il Comitato direttivo nell'amministrazione dell'Associazione. E' preposto ai servizi amministrativi, contabili e di cassa dell'Associazione.

Compete al Segretario: coadiuvare il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni; redigere i verbali dell'Assemblea e del Comitato direttivo e assicurarne la libera visione ai soci; curare la tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali; curare la corretta tenuta delle scritture contabili, l'assolvimento degli obblighi fiscali e tributari; predisporre il rendiconto consuntivo che il Comitato direttivo propone all'Assemblea per l'approvazione.

#### **Art. 16 Revisore**

Il revisore dura in carica tre anni, è eletto dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Comitato direttivo e verifica la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redigendo apposita relazione da allegare al rendiconto consuntivo.

## **Art. 17 Rendiconto consuntivo**

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Comitato direttivo presenta annualmente entro il trenta aprile all'Assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso. Il rendiconto consuntivo deve essere depositato nella sede dell'Associazione prima della convocazione dell'Assemblea affinché i soci possano prenderne visione. Il rendiconto consuntivo è proposto dal Comitato direttivo e approvato dall'Assemblea.

## **Art. 18 Modifiche statutarie**

Questo statuto è modificabile con la presenza della maggioranza assoluta dei soci dell'Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi dell'Associazione o con la legge.

## **Art. 19 Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, è devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

## **Art. 20 Disposizioni finali**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.